



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.....

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
Ex PIUE V

DG PIUE
Prot. Uscita del 20/12/2013
Numero: **0007524**
Classifica



Alle Associazioni e Organizzazioni del settore
oleario
LORO SEDI
(vds. elenco allegato)

Alle Regioni e Province autonome
LORO SEDI

Al Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca - DIQPI
SEDE

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari - ICQRF
SEDE

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. UE n. 299/2013 recante modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Dal prossimo **1° gennaio 2014** si applicano le disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 299/2013 che modifica il Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (di seguito regolamento).

L'articolo 2 bis del regolamento fornisce le direttive generali per l'effettuazione dei controlli di conformità degli oli d'oliva posti in commercio a cui gli Stati membri devono ricondursi in modo che i controlli di conformità siano effettuati selettivamente, in base ad un'**analisi del rischio** e con **frequenza adeguata**, al fine di garantire che l'olio d'oliva immesso in commercio corrisponda alla categoria dichiarata.

Con il predetto regolamento è stato introdotto inoltre l'obbligo di tenere dei **registri di entrata e di uscita** per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso (articolo 7 bis).

Pertanto, gli operatori che sono chiamati ad ottemperare al suddetto obbligo sono quelli di seguito indicati e definiti:

- a) «frantoi»: imprese che esercitano l'attività di molitura delle olive;

- b) «imprese di condizionamento»: imprese che procedono al confezionamento degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) «commercianti di olio sfuso»: chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) «raffinerie»: imprese con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- e) «contoterzisti»: coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;
- f) «sansifici»: imprese che lavorano la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio.

Restano esclusi dall'obbligo in questione gli operatori che detengono esclusivamente oli:

- ✓ utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del Reg. UE n. 29/2012 (ad esempio conserve sott'olio, prodotti dolciari e da forno, etc.);
- ✓ destinati ad usi non alimentari (ad esempio all'industria cosmetica; alla produzione di energia, etc.)
- ✓ destinati all'autoconsumo;
- ✓ preconfezionati ed etichettati.

E' opportuno evidenziare che, a seguito dell'introduzione di tale obbligo da parte della preminente regolamentazione dell'Unione europea, dal **1° gennaio 2014** non saranno più applicabili le specifiche disposizioni previste dall'art. 7, commi 2 e 3, del DM 10 novembre 2009 per la tenuta del registro telematico. Ne consegue che:

- l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico riguarderà anche gli **olivicoltori** che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive;
- gli oli assoggettati al sistema di controllo **DOP/IGP** dovranno essere oggetto di registrazione.

Si rende noto inoltre che nella Conferenza Stato Regioni del 19 dicembre u.s. è stata acquisita l'intesa sul **decreto ministeriale**, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari di neointroduzione. Detto decreto prevede che i registri di entrata e di uscita di cui all'articolo 7 bis del regolamento siano tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali che saranno pubblicati nel portale del SIAN e nel sito istituzionale di AGEA. Pertanto, **nelle more** dell'emanazione del citato decreto e dell'attivazione delle funzionalità telematiche definitive, stante l'onere di adempiere a tali prescrizioni nei tempi concessi dalla Commissione UE, l'AGEA istituisce un "**registro provvisorio**" da tenersi esclusivamente con modalità telematiche nell'ambito

del **portale SIAN**. Tale registro deve essere tenuto per ogni stabilimento e deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati.

Tenuto conto dei ristretti margini di tempo a disposizione e delle esigenze degli operatori che dovranno ottemperare all'obbligo di cui trattasi, tale registro in via del tutto transitoria sarà compilato *on line* mediante **annotazioni riepilogative mensili** e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro il **10 del mese successivo** a quello a cui le stesse si riferiscono, secondo le modalità che saranno definite da AGEA e che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it/), di AGEA (www.agea.gov.it) e sulla parte pubblica del "Portale dell'Olio d'oliva" nell'ambito dei servizi SIAN (www.sian.it).

Al riguardo, le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il **10 marzo 2014**.


Gli operatori già obbligati alla tenuta del *registro telematico* di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 assolvono anche l'obbligo introdotto dall'art. 7 bis del regolamento limitatamente agli oli in esso registrati e cioè agli oli di oliva extra vergini, vergini ed eventualmente agli oli DOP/IGP e lampanti.

Detti operatori, infatti, possono scegliere di effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti direttamente nel predetto registro telematico, in quanto già predisposto in tal senso, ovviamente seguendo le modalità ed i tempi di registrazione previsti per detto registro.

I medesimi operatori dovranno comunque tenere il "**registro provvisorio**" se detengono/movimentano anche altre categorie di olio (olio di oliva raffinato, olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato, olio di sansa di oliva) e/o qualora non riportino nel citato registro telematico gli oli a DOP/IGP e gli oli di oliva lampanti.

Si chiede alle Organizzazioni ed Associazioni di categoria ed agli Enti in indirizzo di dare la massima diffusione della presente circolare che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi



REGISTRO PROVVISORIO
PER L'OLIO ITALIANO, COMPRESI GLI OLI A DOP/IGP, E PER L'OLIO L'OLIO LAMPANTE
NON RIPORTATI NEL REGISTRO TELEMATICO DI CUI ALL'ART. 7 DEL DM 10 NOVEMBRE 2009
(OLIVICOLTORI¹, OPERATORI DOP/IGP², FRANTOI CHE PRODUCONO OLIO LAMPANTE²)

ANNO: MESE:

CUAA: _____

NOME DITTA: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____

INDIRIZZO STABILIMENTO: _____

CLASSIFICAZIONE: OLIVICOLTORE¹:
 CON FRANTOIO
 CON LINEA DI CONFEZIONAMENTO
 CHE COMMERCIALIZZA OLIO SFUSO
 OPERATORE DOP/IGP²:
 CON FRANTOIO
 CON LINEA DI CONFEZIONAMENTO
 CHE COMMERCIALIZZA OLIO SFUSO
 FRANTOIO PRODUTTORE OLIO LAMPANTE²

olive				
olive DOP/IGP				
sansa				
olio in attesa di classificazione				
olio extra vergine di oliva				
olio extra vergine di oliva DOP/IGP				
olio di oliva vergine				
olio di oliva lampante				

OLIO CONFEZIONATO (litri)	Categoria	Giacenza iniziale	Carico	Scarico	Giacenza finale
	olio extra vergine di oliva				
	olio extra vergine di oliva DOP/IGP				
	olio di oliva vergine				

Nota 1: per "olivicoltore" s'intende il "produttore di olive" che commercializza olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi.

Nota 2: qualora l'operatore tenga il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 può registrare gli oli a DOP/IGP e l'olio lampante nel predetto registro, rispettando, in tal caso, le modalità ed i tempi di registrazione previsti dai relativi manuali pubblicati nel Portale dell'olio di oliva.

ART. 7 BIS DEL REG. (CEE) n. 2568/91

REGISTRO PROVVISORIO

ANNO:

MESE:

CUAA: _____

NOME DITTA: _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____

INDIRIZZO STABILIMENTO: _____

ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO: CONFEZIONATORI SANSIFICIO RAFFINERIA COMMERCIANTE OLIO SFUSO

CONTO TERZI

	Categoria	Giacenza iniziale	Carico	Scarico	Giacenza finale
	olio extra vergine di oliva				
	olio di oliva vergine				
	olio di oliva lampante				
	olio di oliva raffinato				
	olio di oliva				
	olio di sansa di oliva greggio				
	olio di sansa di oliva raffinato				
	olio di sansa di oliva				

OLIO CONFEZIONATO (litri)	Categoria	Giacenza iniziale	Carico	Scarico	Giacenza finale
	olio di oliva				
	olio di sansa di oliva				